



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

Art. 1. OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'incarico per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed in generale di tutto il personale dipendente dell'Amam S.p.A.. L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, presterà la sua opera professionale di Medico specialista in medicina del lavoro presso la struttura di questo Ente.

Art. 2. PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto dell'incarico devono essere adeguate alle esigenze dell'Amama S.p.A., fermi restando tutti gli interventi che il Medico Competente sarà tenuto ad effettuare ogniqualvolta si rendano necessari ed opportuni.

Il Medico Competente dovrà:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale; Redigere/revisionare il Piano di Sorveglianza sanitaria in cui siano indicate le periodicità delle visite mediche nonché gli eventuali esami biologici e strumentali necessari al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica e consegnarne una copia all'Amministrazione.

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.Lgs.81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati, sorveglianza sanitaria che comprende:

- la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti avverrà sulla base di un piano sanitario da redigersi annualmente con indicazione del mese, concordato con il datore di lavoro, in cui si effettueranno le visite;
- la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuto dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- la visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- aggiornare lo scadenario relativo alla periodicità delle visite;
- aggiornare l'elenco soggetto a sorveglianza sulla base delle comunicazioni effettuate dall'Ente;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;



- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, Regolamento UE n. 679/2016, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche tutte le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Comunicare ai lavoratori interessati le annotazioni individuali contenute nei registri e nelle cartelle sanitarie di rischio relative ad agenti fisici, cancerogeni e biologici, in caso ci siano.
- g) comunicare al datore di lavoro circostanze od eventi inerenti la salvaguardia della salute dei singoli lavoratori per i quali la legge preveda l'assunzione di iniziative specifiche da parte dell'Ente;
- h) effettuare le visite mediche richieste dai lavoratori, per accertare la presenza di patologie correlate alla incidenza nella propria mansione di specifici fattori di rischio professionali per la salute, o comunque tali da pregiudicare l'idoneità allo svolgimento della stessa.
- i) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, rilascia di copia della documentazione sanitaria;
- l) comunicare, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art.35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e delle indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- m) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- n) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente dovrà, inoltre, partecipare alle riunioni periodiche convocate dal Datore di Lavoro, di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.
- o) assistere il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione nell'esame di schede tossicologiche di prodotti utilizzati; Le visite mediche previste dal sistema di sorveglianza sanitaria, includono, gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente al fine di accertare l'idoneità alla mansione specifica assegnata ai dipendenti. La tipologia delle visite e degli esami potrà subire eventuali variazioni ed integrazioni in relazione al protocollo sanitario presentato dal medico competente. Anche il numero medio di personale da sottoporre ad accertamenti potrà subire variazioni, trattandosi di un dato puramente indicativo.

Art. 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario, ai fini dell'esatto svolgimento del servizio dovrà rispettare le disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e seguire le istruzioni che verranno impartite da Amam S.p.A.. Le attività devono essere programmate e gestite con modalità che favoriscano il più possibile la semplificazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle visite, nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, nella restituzione dei risultati, in modo da rendere efficace l'attività di prevenzione sanitaria, riducendo al minimo il disagio e l'interferenza con la normale attività di lavoro del personale. Il medico competente dovrà effettuare le visite e gli accertamenti sanitari previsti nel rispetto della seguente tempistica:



- eseguire gli accertamenti periodici nel rispetto delle scadenze previste nel Piano di Sorveglianza Sanitaria e nelle scadenze indicate nei giudizi medici di idoneità o inidoneità temporanea alla mansione specifica;
- eseguire le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 24 ore;
- effettuare entro 7 giorni consecutivi le viste mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali o entro 24 ore se le stesse rivestono, a giudizio dell'Ente, carattere di urgenza;
- informare tempestivamente il Datore di Lavoro ed il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy;
- essere reperibile per problematiche urgenti e qualora richiesto recarsi personalmente presso la sede di Amam S.p.A. nell'arco di 24 ore;
- erogare tutte le prestazioni in orari compatibili con gli orari di lavoro dei dipendenti;

Art. 4 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui all'art. 3 c.1 lett. p) ed

art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;**
 - Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e S.M.I.
 - non aver affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16 tre del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
- **requisiti di idoneità professionale.**
 - Possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii;
In caso di partecipazione come soggetto giuridico:
 - Iscrizione nel Registro Imprese, presso la competente C.C.I.A.A., per lo svolgimento del servizio in affidamento (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti nell'art. 38 del D. Lgs. 81/08 che, nell'eventualità dell'aggiudicazione, assumerà il ruolo di medico competente);
 - Idonea assicurazione professionale.
 - Esperienza di almeno 3 anni maturate nel settore e, quindi, contratti analoghi stipulati con Enti Pubblici o Società Partecipate

L'operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in forma individuale, non può manifestare interesse come componente di altro operatore economico con idoneità plurisoggettiva.

Art. 5. IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA

L'importo stimato dell'appalto per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è pari ad €. 36.000,00 al lordo delle ritenute di legge comprensivo di IVA.

La durata del contratto è di anni 3 (tre). Non si rende necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza apprezzabili e senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'ente o per conto dell'ente.

Art. 6. PAGAMENTI

L'Ente effettuerà i pagamenti dell'importo annuale a fronte di presentazione della fattura che dovrà pervenire al Amam S.p.A., in formato elettronico, e sarà liquidata entro 60 gg. dalla data di ricevimento, previa acquisizione del DURC. La ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art. 7. SEDE E LOCALI



Le visite saranno effettuate in locali di proprietà dell'Ente, o comunque ove operino lavoratori alle dipendenze di Amam S.p.A.

Art. 8. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Nell'eventualità che i servizi richiesti non corrispondano perfettamente a quanto espressamente previsto nel seguente capitolato, alle vigenti disposizioni di legge in materia, L'Amam S.p.A., a suo insindacabile giudizio, contesterà le inadempienze a carico dell'aggiudicatario e al terzo richiamo scritto, potrà procedere automaticamente alla risoluzione del contratto. Costituiscono grave inadempimento e/o grave irregolarità che permette al Comune di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., le seguenti fattispecie:

- reiterate inadempienze, anche se non gravi ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
- frode nell'esecuzione dell'attività;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; sospensione delle attività senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti da contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

Art. 9. TIPO DI PROCEDURA

La presente procedura costituisce una selezione preventiva finalizzata all'affidamento diretto ad operatore economico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Art. 10 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 c. 14 del Codice.

Art. 11 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO dott. Salvo Puccio

